

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma, 8 e 9 giugno 2006

Progetti di legge regionali e nazionali

A cura di:

di Giovanni Fantozzi

Pdl della Regione Toscana n. 97 del 26.04.2006, primo firmatario on. Riccardo Nencini”

“ Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana”

Da più parti sta emergendo l'esigenza di rendere più marcato anche da un punto di vista culturale il ruolo dei Consigli regionali rispetto all'opinione pubblica di riferimento. Sotto questo profilo è interessante un'iniziativa consiliare della Toscana, che è da prevedere sarà seguita anche da altri. In considerazione che il nuovo Statuto della Regione attribuisce al Consiglio regionale anche la rappresentanza della comunità toscana, il pdl delinea una serie di attività finalizzate allo scopo di promuovere l'immagine e la valenza culturale dell'organo consiliare. Da un punto di vista della forma giuridica si prevede che sia una Fondazione, appositamente costituita, l'organismo più indicato a promuovere ed attuare questo complesso di iniziative, in analogia con quanto già realizzato dalla Camera dei deputati. Il campo di azione della nuova Fondazione è piuttosto vasto: oltre a diffondere la conoscenza tra i cittadini dell'attività dell'Assemblea regionale, a valorizzarne il patrimonio librario, documentale, culturale ed artistico, la nuova istituzione si propone anche di promuovere studi e ricerche legati al ruolo dell'assemblea regionale toscana, istituire premi e borse di studio, avviare collaborazioni con istituti universitari e di ricerca, con enti culturali ed istituzioni.

Per quanto concerne l'assetto interno, si prevede che gli organi della fondazione siano diretta emanazione del Consiglio regionale, nel rispetto del pluralismo politico, e che la struttura sia agile, evitando di duplicare i servizi già operanti nei vari campi di attività del Consiglio regionale. All'art. 4, viene previsto che la Regione concorra alla costituzione del fondo patrimoniale con la somma di diecimila euro, mentre le spese di funzionamento per l'anno 2006 sono quantificate in cinquemila euro. Successivamente la Regione conferirà alla Fondazione un contributo annuo per le spese di funzionamento.

Pdl d'iniziativa della Giunta regionale della Toscana n. 96 del 06.04.2006,

“ Disposizioni transitorie per la salvaguardia delle colture agricole della Toscana da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM) in assenza di norme per l'applicazione del principio di coesistenza” .

Le carenze legislative nazionali e comunitarie in merito alla coltivazione di organismi geneticamente modificati, soprattutto in merito al principio di coesistenza tra colture transgeniche ed OGM free, sta spingendo molte Regioni ad intervenire per porre rimedio a queste lacune, in attesa dell'emanazione di

una soddisfacente normativa di riferimento. A rendere ancora più intricata la materia ha senz'altro contribuito la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2005 che ha dichiarato illegittime, per violazione della competenza legislativa delle Regioni in materia di agricoltura, le disposizioni della legge 28 gennaio 2005, n. 5, relative alla disciplina della coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. La citata sentenza della Corte, pur ribadendo implicitamente la liceità dell'utilizzazione in agricoltura degli OGM autorizzati a livello comunitario, ha dichiarato incostituzionali le norme della legge nazionale che disciplinano l'attuazione del principio di coesistenza, nonché la norma transitoria che non consente le colture transgeniche fino all'adozione di appositi piani regionali. La sentenza n. 116, nel dichiarare legittimo il principio di coesistenza, ha di fatto reso inapplicabili le norme di quelle Regioni che nel corso degli ultimi anni hanno introdotto disposizioni limitative alla coltivazione di organismi geneticamente modificati. Tra esse vi è la Regione Toscana, che è corsa ai ripari presentando un pdl che ribadisce il divieto di coltivazione per gli organismi geneticamente modificati ma solo fino al 30 giugno 2007. Entro quel termine è infatti prevista l'entrata in vigore di nuove norme regionali che disciplineranno da un punto di vista tecnico il principio di coesistenza.

Pdl d'iniziativa della Giunta regionale delle Marche n. 95 dell'11 maggio 2006

"Modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 e 1° agosto 2005, n. 19 in materia di organizzazione e personale della Regione."

Non poche Regioni italiane hanno drasticamente ridotto, se non di fatto abolito, la selezione del personale dirigenziale attraverso il pubblico concorso, ricorrendo in misura sempre più ampia ad incarichi a tempo determinato conferiti a personale esterno od interno. La Regione Marche con questo pdl introduce in via strutturale il reclutamento del personale dirigenziale, nella misura del 50 per cento dei posti vacanti, tra i funzionari assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nella categoria D, in possesso di laurea quadriennale e di "una particolare specializzazione professionale desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate in uno specifico settore". E' previsto dal pdl che gli incarichi siano conferiti in seguito ad apposita selezione, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta regionale. Per la durata dell'incarico i dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".

Pdl d'iniziativa della Giunta regionale della Calabria n. 108 del 14 aprile 2006

"Istituzione e disciplina del Consiglio Regionale delle Autonomie locali della Regione Calabria (CRAL)".

Il nuovo articolo 123 della Costituzione ha introdotto il Consiglio delle autonomie locali quale organo obbligatorio di consultazione fra la Regione e gli enti locali. La Regione Calabria è una delle prime a dare concreta attuazione all'obbligo costituzionale, istituendo con questo pdl il Consiglio regionale delle autonomie locali (CRAL) quale organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali nell'ambito dei processi decisionali della Regione.

Al fine di garantire una composizione pluralista e rappresentativa delle autonomie locali, è previsto che il CRAL sia composto di membri nominati di diritto, in funzione della carica istituzionale da essi ricoperta, e di membri designati dall'ANCI, dalla LEGAUTONOMIE, dall'ANPCI e dall'UNCEM, tenendo conto dell'appartenenza territoriale degli stessi e degli orientamenti politici esistenti a livello locale. I membri del CRAL nominati di diritto da parte del Presidente del Consiglio regionale sono: i Presidenti delle Province, i Presidenti dei Consigli provinciali nonché i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti. Dei rimanenti membri eletti da altri organismi rappresentativi, sette sono sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sette sindaci dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 10.000 abitanti, tre Presidenti di Consigli comunali e due Presidenti di Comunità montane.

Possono inoltre partecipare alle sedute del CRAL i Consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti della Giunta regionale, i Presidenti dell'ANCI regionale, della LEGAUTONOMIE, dell'ANPCI, dell'UPI regionale e dell'UNCEM e, in funzione degli argomenti trattati, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali e sociali; i Presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; i Rettori delle Università e dei Presidenti delle istituzioni scolastiche provinciali presenti sull'intero territorio calabrese. Il disegno di legge, attraverso la previsione di periodiche consultazioni degli amministratori di tutti gli enti locali della Regione, intende configurare l'assise calabrese delle autonomie locali come luogo istituzionale entro il quale costruire una programmazione "integrata" secondo le dinamiche della cooperazione e della concertazione. In tale prospettiva, ed al fine esaminare lo stato del sistema delle autonomie in Calabria, è, inoltre, disposta una seduta annuale congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali. La funzione consultiva, già prevista a livello statutario mediante l'esplicito riferimento ad una serie di atti di rilevante interesse regionale (art. 48, comma 4), e ad ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto e dalle leggi regionali (art. 48, comma 5), viene estesa ai testi unici presentati dalla Giunta al Consiglio per l'approvazione. Per tale ultima questione, l'art. 13, primo comma, prevede una "partecipazione" attiva degli enti locali, i quali sono chiamati ad esprimere il proprio parere obbligatorio. Inoltre, il CRAL, di propria iniziativa o su richiesta

degli organi regionali, può esprimere pareri sugli atti di competenza della Giunta, del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Pdl d'iniziativa della Giunta provinciale di Trento n. 143 del 22 dicembre 2005

“Istituzione della Camera conciliativa per controversie in tema di responsabilità civile da prestazioni Sanitarie”

Il pdl prende spunto dalla notevole espansione registrata negli ultimi anni delle cause intentate da pazienti contro medici per interventi diagnostico-terapeutici ad esito negativo. Nel 2002, in Italia, le cause civili o penali pendenti in materia presso i vari tribunali erano circa 12.000, mentre varia tra i 10.000 e i 15.000 il numero dei medici che ogni anno vengono coinvolti in procedimenti giudiziari. Le cause promosse in ambito sanitario, almeno inizialmente, non sono solo motivate dalla volontà di ottenere un risarcimento materiale per un danno alla salute, ma, molto spesso, muovono dal desiderio che il vero o presunto errore subito non abbia a ripetersi per altri. Vi è insomma, in partenza, una volontà di accertare la realtà dei fatti a scopo di risarcimento morale e di emendamento dei processi professionali e organizzativi che si assumono come sbagliati. La dinamica processuale crea però inevitabilmente l'irrigidirsi delle rispettive posizioni e ciò rende difficile l'obiettivo e pacato accertamento di eventuali disfunzioni che possono aver determinato errori o prestazioni sanitarie comunque insufficienti. Partendo dal preciso interesse della Regione di avere un quadro esatto delle condizioni della sanità pubblica, di acquisire elementi conoscitivi per introdurre i necessari correttivi strutturali, organizzativi e comportamentali volti a rimediare il ripetersi di situazioni potenzialmente dannose per la salute collettiva, ed inoltre per ristabilire un clima di fiducia tra cittadino e istituzioni sanitarie in genere, la Giunta della Provincia autonoma di Trento propone, tramite questo pdl, di istituire una Camera conciliativa per la composizione delle controversie civili tra pazienti e medici.